

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

#### S O M M A R I O

Esame dello schema di decreto legislativo concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
Sui lavori della Commissione .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA:	
Convocato per l'audizione informale del dott. Alberto Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome .....	139

*Martedì 18 gennaio 2000. — Presidenza del Presidente Antonio MARZANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta.*

#### **La seduta comincia alle 12.10.**

**Esame dello schema di decreto legislativo concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94).**

*(Esame e rinvio).*

Il Presidente Antonio MARZANO, informa che la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito allo schema di decreto trasmesso dal Governo. Nella seduta odierna sarà svolta la relazione, mentre la discussione di carattere generale proseguirà nelle prossime sedute. È oggi altresì

prevista l'audizione informale dottor Alberto Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il quale potrà riferire sul parere reso dalla Conferenza stessa in ordine allo schema di decreto legislativo in esame e alle richieste di modifica formulate in tale sede, nonché al loro accoglimento nello schema oggi all'esame della Commissione. Ricorda in proposito che l'Esecutivo non potrebbe comunque modificare il provvedimento se non per recepire il parere della Commissione. Modifiche che conseguissero ad altre richieste comporterebbero in ogni caso l'obbligo di sottoporre nuovamente al parere della Commissione il testo riformulato.

Il deputato Antonio BOCCIA (PD-U) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come la prassi attuale, formatasi sugli indirizzi generali espressi dalla Presidenza della Camera, presenti alcune problema-

tiche irrisolte. Il testo attuale, su cui la Commissione esprimerà il parere, sarà presumibilmente modificato dal Governo, dal momento che quest'ultimo ha già dichiarato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di voler accogliere in linea generale le proposte emendative ivi formulate. Il fatto che non sia stato ancora redatto un nuovo testo sembra invece indicare un implicito rifiuto a riformulare lo schema di decreto. In conseguenza di ciò, potrebbe essere impedito all'organo parlamentare di pronunciarsi immediatamente sulla presumibile versione definitiva del decreto presentato dall'Esecutivo.

Il Presidente Antonio MARZANO, sottolinea come la Commissione sia comunque libera di formulare nel proprio parere condizioni ed osservazioni già contenute nel parere della Conferenza dei presidenti delle regioni, fermo comunque restando l'obbligo per il Governo di apportare allo schema di decreto solo quelle modifiche che vadano nel senso indicato nel parere della Commissione stessa: in caso contrario, come già chiarito, l'Esecutivo sarebbe vincolato a sottoporre nuovamente il testo modificato al parere parlamentare.

Il senatore Giovanni FERRANTE (DS), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sul fatto che il compito della Commissione consiste appunto nell'offrire al Governo ulteriori elementi di valutazione relativamente all'opportunità di modificare lo schema di decreto attuale. Sarebbe invece contraddittorio che il Governo predisponga un nuovo testo prima di aver acquisito il parere del Parlamento.

Il deputato Guido POSSA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della stessa Commissione parlamentare non importano per l'Esecutivo alcun obbligo di recepimento.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, conferma l'intenzione del Governo di recepire le indicazioni provenienti dalla

Conferenza Stato-Regioni e di ripresentare il testo al Parlamento qualora fossero adottate modifiche difformi dal parere reso dalla Commissione stessa.

Il Presidente Antonio MARZANO ringraziando per la disponibilità dimostrata, invita comunque il rappresentante del Governo a comunicare tempestivamente alla Presidenza, possibilmente prima del voto finale sul parere, eventuali modifiche dello schema di decreto.

Il deputato Guido POSSA (FI) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione della norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208. La delega in questione scade il 15 luglio 2000.

Il settore di intervento dello schema di decreto legislativo riguarda unicamente le Regioni a statuto ordinario.

Su di esso, in data 27 ottobre 1999 è stato espresso il parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 1, comma 4, della legge n. 208 del 1999, che prevede la norma di delega, definisce l'oggetto della stessa in termini finalistici, tali da sembrare poter ricomprendere qualsiasi disposizione diretta e necessaria per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato.

Il sistema contabile dello Stato, definito in particolare dalla legge n. 468 del 1978, è stato profondamente cambiato dalla legge n. 94 del 1997, nonché del successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Circa il rinvio ai principi e criteri direttivi espressi dalla legge n. 94 del 1997, occorre tenere presente vari articoli di tale legge, quali in particolare:

la nuova disciplina del bilancio annuale di previsione (articolo 1);

l'introduzione delle unità previsionali di base nel bilancio pluriennale (articolo 2);

il prolungamento della conservazione in bilancio dei residui in conto capitale (articolo 3);

la nuova disciplina della classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato (articolo 4);

la delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato di cui all'articolo 5 con l'elenco dei principi e criteri direttivi cui attenersi [voci da *a*) ad *h*]);

l'introduzione nel bilancio dello Stato del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (articolo 8).

I principi e criteri direttivi desumibili dalla legge n. 94 del 1997 riguardano solo una parte delle disposizioni contenute nello schema di decreto delegato qui considerato. Per le disposizioni dello schema di decreto delegato per cui non possano essere fatti valere i principi e criteri direttivi della legge n. 94 del 1997, l'unico principio direttivo è pertanto quello contenuto genericamente nella stessa disposizione di delega: adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello dello Stato.

A sostegno della legittimità dell'intero schema di decreto delegato può essere richiamato il potere di coordinamento della finanza pubblica riservato alla legge dello Stato dall'articolo 119 della Costituzione, richiamo peraltro esplicitato nell'articolo 34 dello schema di decreto delegato.

Come emergerà dalla successiva esposizione, il Governo ha redatto uno schema di decreto delegato che non riadatta affatto la legge n. 335 del 1976 per tener conto delle innovazioni della legge n. 94 del 1997, ma costituisce una legge sostitutiva della legge n. 335 del 1976, che infatti alla fine viene abrogata. Lo schema di decreto delegato è cioè un nuovo testo unico sulla contabilità regionale.

A suo avviso, è veramente difficile ammettere — in linea generale — che una delega di adattamento venga dal Governo interpretata *latu sensu* come delega alla redazione di un nuovo testo unico. Il Governo avrebbe potuto procedere in piena regolarità alla redazione di un testo unico sulla contabilità regionale, se la delega del legislatore si fosse espressa in termini espliciti in tal senso.

Occorre, peraltro, aggiungere che in vari punti dello schema di decreto-legge si legifera al di fuori della possibile interpretazione *latu sensu* della delega circa l'adattamento della contabilità regionale a quella dello Stato. Ad esempio, nell'articolo 21, comma 3, si innova totalmente rispetto alla legge n. 335 del 1976 per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, trascorsi due anni dall'esercizio in cui l'impegno si è perfezionato. Un'altra innovazione non derivabile dalla delega è quella relativa alla separata considerazione dei trasferimenti provenienti dalla CE, presente nell'articolo 16 (variazioni di bilancio), al comma 1, dove si consente alla legge di bilancio di apportare variazioni di bilancio per iscrivere entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dell'Unione Europea, nonché per iscrivere le relative spese, e nell'articolo 18 (impegni di spesa), al comma 4, dove si autorizza la giunta regionale ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo delle risorse destinate dai piani finanziari sia di programmazione sia di cassa approvati dalla Comunità Europea e dalle delibere di cofinanziamento del CIPE.

Ritiene che il parere sullo schema di decreto in discussione debba evidenziare specificamente su questo uso molto estensivo della delega.

Nella sua struttura ed articolazione e in molte delle disposizioni lo schema di decreto legislativo riproduce sostanzialmente il contenuto della legge 17 maggio 1976, n. 335 «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni».

Nel *corpus* di questa legge, che viene infine abrogata, lo schema introduce le innovazioni derivanti dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.

Tra i principi fondamentali e le disposizioni già presenti nella legge n. 335 del 1976 sono in particolare riconfermati i seguenti punti:

l'obbligo di adottare con cadenza annuale un bilancio pluriennale a scorrimento, in coerenza con i contenuti degli

strumenti della programmazione economico-finanziaria della Regione;

l'obbligo di subordinare le decisioni della gestione annuale all'approvazione del bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di universalità, integrità, annualità e pareggio del bilancio;

i vincoli alla disciplina dell'esercizio provvisorio;

gli obblighi relativi alla struttura ed al contenuto dei documenti di bilancio;

la disciplina delle variazioni di bilancio e il divieto di storni;

le disposizioni per la gestione del bilancio: impegni, pagamenti delle spese, residui; responsabilità degli amministratori e competenza della Corte dei conti;

il raccordo della classificazione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali con quelle adottate dal bilancio dello Stato;

l'obbligo della istituzione di fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste, per stanziamenti di cassa) e dei Fondi globali (i Fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio);

la regolamentazione dell'assestamento del bilancio, da approvare con legge regionale entro il 30 giugno; l'osservanza di tale vincolo non è peraltro assistita da nessuna disposizione sanzionatoria;

l'obbligo dell'approvazione del rendiconto generale, dimostrante i risultati della gestione, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio;

l'obbligo della rendicontazione annuale degli enti dipendenti dalla regione;

la facoltà di ricorrere all'indebitamento, entro tuttavia un preciso limite, pari al 25 per cento delle entrate tributarie della regione e a condizione che sia

stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello per cui si concede l'autorizzazione;

l'affermazione del principio dell'autonomia contabile del consiglio regionale;

l'affermazione del principio della collaborazione informativa e informatica Stato-Regioni.

Le modifiche ed innovazioni introdotte in attuazione dei principi recati dalla legge n. 94 del 1997, concernono la disciplina dei seguenti oggetti:

sottoposizione della finanza regionale agli obiettivi ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e, in particolare, dal patto di stabilità e crescita (articolo 1, comma 1 e articolo 23, comma 1);

introduzione del metodo della programmazione finanziaria nella disciplina regionale delle procedure di bilancio e di contabilità (articolo 1, comma 2);

trasformazione del bilancio annuale di previsione (che rimane un bilancio « misto », perchè conserva nel pareggio finale gli effetti delle gestioni precedenti) in bilancio a legislazione vigente (non viene più considerata come causa di iscrizione di stanziamenti di spesa la conformità ai programmi e ai progetti della regione);

strutturazione del bilancio annuale di previsione in unità previsionali di base e loro adozione come oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale in luogo degli attuali capitoli (articolo 4, commi 2, 3 e 7 e articolo 10, comma 2);

attribuzione diretta ai dirigenti regionali delle risorse di bilancio e della responsabilità del raggiungimenti degli obiettivi (articolo 4, commi 6 e 9 e articolo 10, commi 2 e 3);

nuova classificazione delle entrate e delle spese, disposta sia come criterio per la formazione stessa del bilancio della regione, sia come strumento di armoniz-

zazione della contabilità regionale con quella adottata dal bilancio dello Stato e in sede comunitaria;

semplificazione e snellimento delle variazioni di bilancio quando adottate all'interno di destinazioni che fanno capo alla stessa unità previsionale di base o alla stessa funzione obiettivo;

definizione di strumenti e disposizioni per il controllo della gestione e la verifica dei risultati raggiunti (articolo 4, comma 10 e articolo 19, comma 3).

Passando alle osservazioni sui singoli articoli, rileva come il comma 1 dell'articolo 1 stabilisca la corresponsabilità della finanza regionale con la finanza statale in ordine al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, vincolando la finanza regionale ad operare in coerenza con i vincoli derivanti da questa appartenenza in ambito nazionale. Questa corresponsabilità ha trovato già una specifica applicazione nel « patto di stabilità interno » istituito con il collegato alla legge finanziaria 1999 e con la legge finanziaria 2000.

Il comma 2 stabilisce per le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione, il metodo della programmazione finanziaria. A tale fine le regioni adottano ogni anno insieme al bilancio annuale un bilancio pluriennale.

Non viene invece ritenuto necessario un documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

Il comma 3 prevede la possibilità per ogni regione di adottare una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale (massimo 5 anni). La legge finanziaria regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

Secondo l'articolo 2 il bilancio pluriennale deve esporre separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base

alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Questa distinzione rappresenta una novità dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 3, comma 2, dispone che le leggi regionali di spesa a carattere pluriennale debbano indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso (nella legge n. 335 del 1976 per tali leggi regionali si disponeva invece la facoltà di indicare l'ammontare complessivo della spesa).

L'articolo 4, comma 2, stabilisce che le previsioni di bilancio siano articolate per l'entrata e per la spesa in unità previsionali di base, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività. L'introduzione delle unità previsionali di base al posto dei capitoli di spesa come articolazioni fondamentali del bilancio annuale rappresenta una delle principali novità di questo schema di decreto delegato.

Il comma 8 stabilisce che gli stanziamenti di spesa di competenza siano determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Il comma 9 dispone che la Giunta regionale oltre a provvedere a ripartire le unità previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, assegni ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuali nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Ha riferimento all'articolo 5, mentre in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa (comma 1), il totale delle spese di cui si autorizza

l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo sia coperto da forme di indebitamento (comma 2).

Secondo l'articolo 6, l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Lo schema di decreto delegato non introduce peraltro nessuna novità rispetto alla legge n. 335 del 1976.

L'articolo 7 non introduce variazioni rispetto alla legge n. 335 del 1976, così come l'articolo.

L'articolo 9, al comma 1, ridefinisce i titoli in cui si ripartiscono le entrate. Andrebbe a questo riguardo forse precisato, al titolo IV, che la riscossione di crediti ivi considerata non si riferisce ai crediti di tipo tributario (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo I), né ai crediti di somme dovute per trasferimenti dallo Stato o dalla CE (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo III), né ad eventuali crediti di somma extratributaria (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo III).

Il comma 2 stabilisce che la ripartizione delle entrate nelle unità previsionali di base è effettuata ai fini dell'approvazione del consiglio regionale (mentre quella delle unità previsionali di base in capitoli è effettuata ai fini della gestione e della rendicontazione).

L'articolo 10, comma 2, introduce una ripartizione delle spese per funzioni obiettivo, (individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali), nonché in unità previsionali di base, nonché ancora in capitoli di spesa (le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione).

L'unificazione e l'armonizzazione della classificazione delle entrate e delle spese nei bilanci regionali è demandata, in base alle disposizioni del comma 3, a futuro atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si tratta di atti del Consiglio dei ministri, da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 11, al comma 2, dispone in aggiunta al quadro generale riassuntivo del bilancio, l'obbligo della presentazione di uno speciale prospetto, in cui le entrate

derivanti da assegnazioni della CE e dello Stato, distinte per unità previsionali di base, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, siano raffrontate alle spese stanziare con le medesime finalità nelle corrispondenti unità previsionali di base.

Gli articoli 12 e 13 non introducono innovazioni alla disciplina recante dalla legge n. 335.

All'articolo 14 lo schema di decreto delegato chiarisce opportunamente che i fondi speciali in questione (destinati a far fronte a provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio) devono essere tenuti distinti a seconda che finanzino spese correnti o spese in conto capitale.

Mentre l'articolo 15 non comporta nessuna particolare variazione rispetto alla legge n. 335 del 1976.

L'articolo 16, oltre a introdurre i necessari cambiamenti per il passaggio del bilancio organizzato in capitoli (stabilito dalla legge n. 335 del 1976) al bilancio organizzato in unità previsionale di base, introduce altresì alcune maggiori flessibilità sia nella legge di bilancio sia nelle competenze della giunta regionale in ordine a spostamenti compensativi di risorse tra capitolo e capitolo e anche, con ben definiti limiti, tra unità previsionale di base e unità previsionale di base in conto capitale (purché i finanziamenti si riferiscano alla stessa funzione obiettivo).

All'articolo 18 appare innovativo il comma 4, che autorizza la giunta regionale ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e la distribuzione temporale delle risorse disposte dai piani finanziari approvati dalla CEE (e dalle relative deliberazioni CIPE di cofinanziamento) e dai quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni del CIPE.

L'articolo 23 ribadisce i vincoli che la finanza regionale ha nei riguardi della finanza statale sanciti dall'articolo 1.

Il comma 1, modifica il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970 e stabilisce che l'importo complessivo delle annualità per capitale e

interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento che devono essere corrisposte ai creditori nell'esercizio considerato non può superare il 25 per cento delle entrate tributarie regionali iscritte a bilancio nel titolo I, a condizione che anche gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nel bilancio pluriennale (con la stessa regola).

A questo riguardo va osservato che negli anni passati le entrate tributarie iscritte a bilancio regionale al titolo I erano una piccola parte delle entrate regionali: mentre costituiscono una gran parte delle entrate stesse. Lo schema di decreto delegato estende perciò di molto il limite di indebitamento, ossia la possibilità di indebitamento delle regioni.

Aggiungerei tuttavia che il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 281 del 1970 vincola l'utilizzo delle risorse finanziarie reperite mediante l'indebitamento alle spese di investimento o al finanziamento dell'assunzione di partecipazioni azionarie in società finanziarie regionali.

L'articolo 25 si limita a prevedere l'obbligo del rendiconto generale annuale (comprendente il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto patrimoniale), obbligo già previsto in tali termini dalla legge n. 335 del 1976. Non si prevede più che il CIPE indichi le modalità della formulazione uniforme del rendiconto delle regioni.

In merito all'articolo 26 le prescrizioni per il conto del bilancio sono nello schema di decreto delegato molto meno dettagliate che nella legge n. 335 del 1976, a indicazione di un maggior rispetto del diritto di autoorganizzazione del proprio bilancio che le regioni hanno.

L'articolo 27 introduce le novità rispetto alla legge n. 335 del 1976: il vincolo della riclassificazione del patrimonio regionale secondo i criteri adottati per il patrimonio dello Stato (comma 2) e l'obbligo alla individuazione nella classificazione dei beni patrimoniali dei beni suscettibili di utilizzazione economica (comma 5).

In relazione all'articolo 29 occorrerebbe inserire nella disposizione la previsione di una data limite per l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale.

Secondo l'articolo 32 le regioni e gli organismi statali vengono richiamati da questo articolo al dovere della collaborazione nella disciplina qui considerata e in particolare a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi, senza alcuna variazione rispetto alle disposizioni della legge n. 335 del 1976.

Sarebbe stato a questo riguardo opportuno un richiamo alle prescrizioni dell'articolo 1, comma 1. In particolare la tesoreria unica rende attualmente agevole e pronto conoscere a livello centrale in termini di cassa gli andamenti delle entrate e delle spese regionali. Ciò sarà però assai meno agevole e pronto quando le regioni non avranno più il vincolo della tesoreria unica. Sarebbe inoltre necessario avere una tempestiva ed esauriente informazione centrale anche a livello del bilancio di competenza, in particolare per gli impegni di spesa.

L'articolo 34, comma 1, rinvia alla legge regionale la disciplina della formazione e della struttura del bilancio della regione. Rispetto al testo del corrispondente articolo e comma della legge n. 335 del 1976 vi è nello schema del decreto delegato un esplicito richiamo all'articolo 119 della Costituzione.

Le norme di cui al comma 2 consentono alle regioni di seguire le vigenti regole per il bilancio e la contabilità regionale fino al 31 dicembre 2001. Successivamente a tale data l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato può determinare vizio di legittimità della legge di approvazione del bilancio regionale in sede di esame dei competenti organi statali (ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione).

L'articolo 35 abroga tutte le disposizioni della legge n. 335, salvo quelle degli articoli 30 (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti), 31 (Competenza della Corte dei conti) e 31

(Obbligo di denuncia) e salvo le abrogazioni disposte dall'articolo 35 della suddetta legge n. 335.

Passando agli emendamenti formulati dalla Conferenza Stato-regioni in sede di parere sullo schema di decreto, rileva come, in riferimento all'articolo 1 comma 3, le regioni chiedono l'abrogazione delle parole «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni». Tale articolo definisce i possibili contenuti della legge finanziaria nazionale, anche in accordo con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione (che prescrive, come ricordiamo, l'impossibilità della legge di approvazione del bilancio annuale di introdurre nuove imposte o nuove spese).

Pertanto, pur comprendendo in generale il desiderio delle regioni di essere il meno vincolate possibile circa i propri documenti di bilancio da una legge nazionale, non comprende le argomentazioni presentate a supporto di questa richiesta e si riserva di chiedere chiarimenti al rappresentante delle regioni nel corso della prossima audizione informale. La richiesta delle regioni risulta allo stato attuale sufficientemente motivata.

In relazione all'articolo 2 le regioni richiedono l'intera sostituzione del comma 2, che prevede la distinzione tra bilancio pluriennale a legislazione vigente e bilancio pluriennale programmatico, con una definizione del bilancio pluriennale che non distingue tra queste due tipologie.

Sebbene comprenda in generale il desiderio delle Regioni di avere la massima flessibilità nell'organizzazione dei propri documenti contabili, sottolinea l'importanza, per la trasparenza e la leggibilità dei dati di bilancio, della suddetta distinzione tra bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico, introdotta recentemente nel bilancio nazionale. Va aggiunto che l'introduzione di questa distinzione anche nei bilanci pluriennali regionali appare rispondere correttamente alla delega del Parlamento a cui questo schema di decreto delegato si riferisce.

La richiesta delle regioni solleva quindi a suo avviso qualche perplessità.

In merito all'articolo 4 le regioni richiedono due cambiamenti, entrambi relativi al comma 10 (riguardante l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa...).

Si richiede innanzitutto la sostituzione delle parole «possono adottare» al posto di «adottano».

Non comprende a tale riguardo la ragione di rendere facoltativo il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa delle regioni e non è quindi d'accordo.

Con il secondo cambiamento si chiede di abrogare la frase «L'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti... si avvale di un piano dei conti coerente con il piano dei conti adottato a livello nazionale». Al riguardo, osserva che almeno fino ad ora questo piano dei conti adottato a livello nazionale non è stato ancora definito e quindi non si presta a costituire un riferimento legislativo. Nessuna difficoltà, pertanto, alla eliminazione della suddetta frase o alla sua sostituzione con una più precisa.

In riferimento all'articolo 8, la richiesta di riferirsi alle unità previsionali di base e non ai capitoli di spesa nel caso di esercizio provvisorio e di gestione del bilancio per dodicesimi appare pienamente condivisibile in quanto in tal modo il bilancio viene così opportunamente reso più gestibile.

Condivide la richiesta di modifica della descrizione del Titolo IV di cui all'articolo 9.

In merito all'articolo 10 comprende le ragioni per cui le regioni sono contrarie all'uso dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di armonizzare le classificazioni dei bilanci regionali con il bilancio nazionale. Ritiene d'altra parte assolutamente necessaria e vitale tale armonizzazione. Se l'individuazione dei criteri per conseguire tale armonizzazione nella sede della Conferenza Stato-regioni è sufficientemente cogente nei riguardi di tutte le regioni, non possono sollevarsi obiezioni all'accoglimento della richiesta emendativa.

Concorda altresì sulla eliminazione, all'articolo 12, della parola « delegati ».

Esprime una valutazione positiva sulla eliminazione nel comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13, della sezione che evidenzia l'entità della riserva per le garanzie.

Circa la richiesta abrogazione del comma 3, non ne comprende invece la ragione, dato che la prescrizione contenuta nel comma è del tutto condivisibile, e si riserva di chiedere in merito un chiarimento nella prossima audizione.

Si dice altresì d'accordo sulla richiesta di modifica dell'articolo 17, sull'abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 il cui contenuto è solo debolmente connesso con il contenuto dell'articolo ed è comunque ripreso da altro articolo nonchè su entrambe le modifiche richieste dall'articolo 22.

In relazione all'articolo 23, la richiesta delle regioni di riferirsi per il calcolo della massima quantità di indebitamento alle entrate del titolo I (tributarie) non vincolate, appare sostanzialmente accettabile, anche se non sempre è chiaro quali sono le entrate tributarie non vincolate.

Si dice invece pienamente d'accordo su entrambe le modifiche richieste all'articolo 28.

Non comprende la portata delle modifiche richieste agli articoli 33 e 35 riservandosi di chiedere in merito dei chiarimenti nella prossima audizione informale dei rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. È comunque contra-

rio a ogni diminuzione della competenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Il Presidente Antonio MARZANO ringrazia il relatore per il lavoro svolto e propone di rinviare il seguito della discussione alle sedute di mercoledì 19 gennaio e di giovedì 20 gennaio 2000.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Antonio MARZANO propone di fissare rispettivamente alle ore 12 di martedì 25 gennaio ed alle ore 12 di mercoledì 20 il termine per la presentazione delle proposte di parere e per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di parere del relatore, fissando altresì la conclusione dell'esame nella seduta di giovedì 27.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA**

**Convocato per l'audizione informale del dott. Alberto Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 14.20.